

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti quindici.

- 23 ottobre 2020 -

In Vicchio, presso il Salone Parrocchiale, piazza Giotto n. 5.

Avanti a me, Dottoressa Silvia Berretti, Notaio in Borgo San Lorenzo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparsa la Signora:

Bonanni Enrica, nata a Vicchio il 21 novembre 1947 ed ivi residente in via Arsella n. 1/A (codice fiscale BNN NRC 47S61 L838M), la quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza legale, quale Governatore, dell'associazione:

- "VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICCHIO", associazione di volontariato riconosciuta, con sede in Vicchio, corso del Popolo n. 55, codice fiscale 83003970486, costituita in data 8 ottobre 1984 giusta atto a rogito del Notaio Mario Cecchetti di Vicchio rep. n. 9.938/5.315 registrato a Borgo San Lorenzo il 28 ottobre 1984 al n. 2427 iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche con il n. 375 ricevuto in data 30 marzo 2010 ed all'Albo regionale delle associazioni di volontariato con il n. 1100/FI del 26 settembre 1994, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Firenze con il n. 453144 R.E.A.

Detta Comparsante, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, cittadina italiana, e rappresentante di associazione con sede in Italia, mi chiede di assistere all'Assemblea ordinaria della predetta associazione riunita in seconda convocazione in questo giorno, luogo ed ora e di redigerne il relativo verbale.

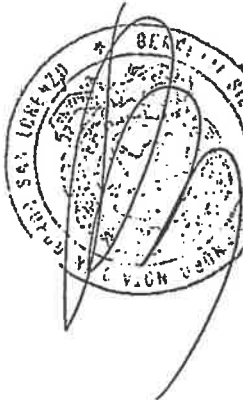
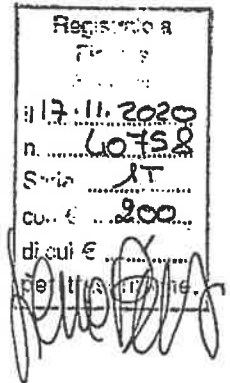
Aderendo io Notaio alla richiesta, do' atto di quanto segue: assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'articolo 43 del vigente statuto la Comparsante Signora Bonanni Enrica la quale constata e dà atto:

- che sono presenti in proprio e per regolari deleghe n. 26 (ventisei) associati - fratelli ordinari su un totale di n. 70 (settanta) associati fratelli ordinari, come risulta dal foglio presenze che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che è presente parte del Magistrato nelle persone dei signori:

la Comparsante Bonanni Enrica, Dolabelli Enrico, Briganti Lucia, Visconti Raul, Morandi Andrea e Lucia Cappellini;

- che del Collegio Probivirale sono presenti: Rossi Francesco e Ciapetti Giancarlo;

- che non è stato nominato Collegio dei Sindaci Revisori;



- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in prima e seconda convocazione a norma del vigente Statuto mediante avviso trasmesso ai singoli soci nei termini di cui all'articolo 45 del vigente statuto e pubblicato in maniera visibile nello stesso periodo presso la sede sociale;

- che il suddetto avviso è stato trasmesso anche alla Confederazione Nazionale in data 9 ottobre 2020.

Il Presidente pertanto dichiara che la presente Assemblea e' validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno del quale dà lettura:

"ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche statuto (previste dalla riforma del terzo settore).

Passando a trattare l'unico punto posto all'ordine del giorno il Presidente espone agli intervenuti i motivi che rendono opportuno e necessario una riformulazione dello Statuto per renderlo conforme alla normativa del Codice del Terzo Settore (DLgs 117/2017 e successive modifiche) fermi restando i principi fondamentali di solidarietà e fratellanza ivi emergenti. Illustra quindi agli intervenuti le modifiche e aggiunte necessarie al fine di cui sopra. A questo punto uno degli intervenuto, Grieco Gino, chiede alcune delucidazioni peraltro non relative alle modifiche.

Quindi il Presidente illustra ai medesimi intervenuti tutte le modifiche necessarie per attuare il predetto adeguamento dandone ampia spiegazione.

Il Presidente, conclusa l'esposizione sulle principali innovazioni e modifiche proposte dà atto che lo Statuto composto da 54 (cinquantaquattro) articoli è stato consegnato già agli associati perché ne potessero prendere ampia visione.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, con voto favorevole di venticinque dei presenti e un voto contrario di Bagnolo Francesco espresso in modo palese.

D E L I B E R A

1) di approvare integralmente il nuovo testo di Statuto composto da 54 (cinquantaquattro) articoli secondo il testo proposto dal Presidente"

Il Presidente quindi constatato quanto sopra, proclama l'approvazione della delibera sopra adottata sull'unico argomento posto all'ordine del giorno e consegna a me Notaio il nuovo testo di Statuto composto da n. 54 (cinquantaquattro) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore ventidue, previo mandato al medesimo Componente di apportare all'allegato Statuto quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che eventualmente

venissero richieste da autorità civili.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

La Comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente atto dichiarando di averne già esatta conoscenza.

Il presente atto in quanto relativo ad organizzazione di volontariato costituita esclusivamente per fini di solidarietà, è esente da imposta di bollo e da imposta di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11 agosto 1991 n. 266; l'esenzione da imposta di bollo si applica anche alle copie conformi e relative formalità, ai sensi dell'art. 27 - bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo l'organizzazione del volontariato Onlus di diritto.

Ai fini di cui sopra, la Comparente dichiara:

- che l'associazione è iscritta nei registri di volontariato di cui all'art. 6 della Legge 266/1991;

- che la stessa ha tenuto regolarmente le scritture contabili, ai sensi dell'art. 20-bis del D.P.R. 600/1973, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs 460/1997.

Il presente atto, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta escluso quanto notasi di mio pugno, è stato da me Notaio letto, al Comparente che, dichiaratolo conforme alla sua volontà, lo approva.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore ventidue e minuti quindici.

Consta di due fogli per complessive pagine sei e fin qui della settimana.

F.to Enrica Bonanni

F.to Silvia Berretti Notaio

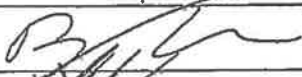
Misericordia di Vicchio

	COGNOME e NOME	Firma per Presenza	Cognome delegato
1	MORANDI ANDREA	<i>Andrea Morandi</i>	
2	"	"	ANDORLINI CARLA
3	"	"	BRANDI LUIGI
4	VISCONTI RAUL	<i>Raul Visconti</i>	
5	"	"	SBILLI CINZIA
6	BONANNI PAOLA	<i>Paola Bonanni</i>	
7	"	"	PEGGIALI ORAZIO
8	BIGANTI LUCIA	<i>Lucia Biganti</i>	
9	BONANNI ENRICA	<i>Enrica Bonanni</i>	
10	ROSSI FRANCESCO	<i>Francesco Rossi</i>	
11	"	"	ROSSI VALENTINO
12	"	"	ROSSI SIMONE
13	CAPPELLINI LUCIA	<i>Lucia Cappellini</i>	
14	DOLABELLI ENRICO	<i>Enrico Dolabelli</i>	
15	"	"	DOLABELLI P. LUIGI
16	"	"	PERINI MARTA
17	VISCONTI RAUL	<i>Raul Visconti</i>	DOLABELLI GIULIA
18	CIAPETTI CARLO	<i>Carlo Ciapetti</i>	
19	SANTINI NEVID	<i>Nevid Santini</i>	
20	GRIECO GINO	<i>Gino Grieco</i>	
21	TICCI SILVANO	<i>Silvano Ticci</i>	
22	"	"	BARTOLINI LUKIANO
23	"	"	DONATO CRISTINA
24	BARBIERI ANGELA	<i>Angela Barbieri</i>	

Foglio Firma Presenze

Assemblea Straordinaria Ordinaria Approvazione Statuto - 23 Ottobre 2020

Misericordia di Vicchio

	COGNOME e NOME	Firma per Presenza	Cognome delegato
25	BECAFLI MORENO		
26	BAGNUOLO FRANCESCO		
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			


 d.emo Bagnuolo
 d.emo Bagnuolo

Rep. N. 11570/8268
Allegato 3

Venerabile Confraternita di Misericordia di Vicchio

STATUTO



*...dal 1798 al
servizio del
prossimo.
Il volontariato più
antico di Vicchio!*

SOMMARIO

SOMMARIO	1
PRESENTAZIONE	2
PREMESSA	4
TITOLO I	4
ORIGINE DENOMINAZIONE NATURA E SCOPI	4
CAPO I	4
ORIGINE, DENOMINAZIONE E NATURA	4
CAPO II	6
SCOPO E FINALITÀ	6
TITOLO II	11
FRATELLI E SORELLE	11
CAPO I	11
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITÀ E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI	11
CAPO II	14
DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI – DISPOSIZIONI DISCIPLINARI	14
TITOLO III	15
IL GOVERNO DELLA CONFRATERNITA	15
CAPO I	15
ORGANI DELLA CONFRATERNITA	15
CAPO II	16
L'ASSEMBLEA	16
CAPO III	18
IL MAGISTRATO E LE SUE CARICHE	18
CAPO IV	23
GLI ALTRI ORGANI DELLA CONFRATERNITA	23
CAPO V	26
LE ELEZIONI DEGLI ORGANI DELLA CONFRATERNITA	26
CAPO VI	27
MODIFICA STATUTO E SCIoglimento	27
NORME TRANSITORIE	30

In via Bonomi

PRESENTAZIONE

Addentrarsi negli aspetti della riforma dello statuto della nostra Associazione ha comportato inevitabilmente ripercorrere in maniera rispettosa e significativa la storia della Venerabile Confraternita di Misericordia di Vicchio e rendere testimonianza anche di ciò che i nostri predecessori hanno fatto con sacrificio e spirito cristiano a partire dal 3 giugno del 1798.

Dalla lettura dei primi verbali degli incontri dei Confratelli dell'allora Compagnia del SS. Crocifisso e del Gesù Morto, da cui è originata la Misericordia di questi giorni, emerge uno spaccato di "vita vicchiese" semplice, anche se posta quotidianamente alla prova dalle tante emergenze e paure frequenti in quei tempi, ma animata dal cuore generoso dei nostri avi misericordiosi. E da allora e come allora, il tutto è tenuto insieme dallo stesso filo conduttore, dalla stessa generosità cristiana. E proprio tornando alle radici del nostro movimento rimane molto facile accomunare i servizi di quei tempi con quelli svolti negli anni duemila. L'accompagnamento al viatico degli infermi oppure occuparsi della sepoltura dei trapassati del 1798, appaiono una naturale prosecuzione se svolti con lo stesso animo e passione alle reperibilità per le emergenze sanitarie e di protezione civile, ed i trasporti sociali con mezzi attrezzati di oggi.

Insomma, da una Misericordia sorta genuinamente come unione di persone di buona volontà per rispondere ad esigenze di base del Vicchio di allora, in maniera progressiva siamo passati ad una struttura sempre più organizzata dal punto di vista tecnico ed amministrativo. Anche se non privo di difficoltà quello che ci porta agli eventi odierni è stato un cammino lento e costante, anche nei momenti segnati da drammatiche pause dovute alle guerre e alle pestilenze fino alle accelerazioni degli ultimi anni settanta dove qualche religioso carismatico insieme ad alcuni laici lungimiranti hanno costruito quello che noi oggi amministriamo.

Ed eccola adesso questa realtà, un'associazione riconosciuta tra le più vitali del paese ed inserita nel tessuto sociale della sua comunità come indispensabile punto di riferimento, per tutti quei servizi svolti dal Confratello che ha scelto di aiutare il prossimo, ma anche se stesso, in opere di umana carità, con il solo ringraziamento "Che Iddio te ne renda merito!".

La Misericordia di Vicchio, aggiornando oggi il suo massimo regolamento interno, non fa altro che proseguire quel cammino iniziato sul finire del 1700 fatto di "immutabili trasformazioni" per vivere meglio il quotidiano lasciando al tempo stesso inalterato il messaggio d'amore che da allora e come allora ogni giorno muove i suoi Confratelli.

Ed io, testimone di questi tempi, non posso che augurare che i sentimenti alla base della nostra associazione continuino ad essere quella linfa vitale per tutti noi e per chi verrà, per far sì che la Misericordia di Vicchio continui a vivere con lo stesso spirito come ha fatto dal 1798 ad oggi.

Enrico Dolabelli
Governatore dal 2004 al 2013

Statuto

Non era certo nei nostri intendimenti riaggiornare il nostro statuto associativo dopo così pochi anni. Infatti, nel 2012, la Confraternita intraprese un lungo e partecipato percorso di rinnovamento del massimo testo normativo interno. Allora, vi fu una lungimiranza particolare nell'intravedere la necessità di "riformare le regole per rinsaldare le radici" della solidarietà cristiana che portarono alcuni vicchiesi sul finire del 1700 a dar vita all'associazione che tutti noi adesso conosciamo. In un certo senso anche oggi, per far sì di continuare ad affermare nella società del terzo millennio le opere di umana carità, ci è richiesto - questa volta dal legislatore - di rimettere mano al nostro statuto, aggiungendo, correggendo e talvolta riscrivendo anche totalmente alcuni articoli. Anche questa volta è stato intrapreso un lavoro minuzioso. Fatto con la delicatezza, la sensibilità e la passione di chi sa che amministra una risorsa così importante per il nostro paese e perché possa continuare ad essere un importante punto di riferimento così come lo era per i vicchiesi di 221 anni fa.

Enrica Bonanni
Governatore dal 2013

Enrica Bonanni

STATUTO della VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA di VICCHIO

PREMESSA

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Vicchio, originariamente costituita con atto 03 giugno 1798 sotto il nome di Compagnia del Santissimo Sacramento e del Gesù Morto, ha assunto più recentemente il titolo di Venerabile Confraternita di Misericordia di Vicchio.

Il giorno 8 febbraio 1994 è stata riconosciuta dalla Regione Toscana come avente personalità giuridica privata, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ed iscritta con deliberazione nr. 32.

Il 26 settembre 1994 viene riconosciuta come Associazione del Volontariato ed iscritta al n. 1100/FI dell'apposito Albo regionale, come da L. R. 26 aprile 1993 n. 28.

Aderisce fin dalla sua fondazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, movimento nato dalla Compagnia di Santa Maria, che "ebbe cominciamento per lo Messer Santo Pietro Martire, l'anno 1244, nella vigilia dell'Assunzione della Maria Vergine, a dì 14 agosto".

TITOLO I

ORIGINE DENOMINAZIONE NATURA E SCOPI

CAPO I

Origine, denominazione e natura

Art. 1 - Denominazione

E' costituita in Vicchio dal 1798 l'associazione, ora ente del Terzo settore, denominata, "VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICCHIO ODV"; regolata dal presente statuto che ne annulla e sostituisce ogni precedente.

E' un sodalizio di volontariato d'ispirazione cristiana i cui appartenenti vengono denominati Confratelli e Consorelle, - oppure anche Fratelli e Sorelle - e

Venerabile Confraternita di Misericordia di Vicchio

Statuto

persegue la costante affermazione della carità cristiana attraverso la testimonianza, da parte degli iscritti, di opere di umana fraternità nella ispirazione cristiana fondata sull'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica.

L'Associazione ha sede nei propri locali ubicati in Vicchio nella diocesi di Firenze in Corso del Popolo, 55.

Art. 2

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Vicchio, denominata nel presente Statuto anche Fraternita, Confraternita o Misericordia, ha personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro, è costituita come associazione di Confratelli e Consorelle secondo gli articoli 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 12 del vigente Codice Civile.

E' costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di volontariato.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 - 311 "Norme comuni" e canoni 321 - 326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Ha durata illimitata ed opera a mezzo di organi eletti secondo le vigenti leggi e con le modalità del presente statuto.

Art. 3

Derivando la Confraternita dalla Compagnia del SS. Crocifisso e del Gesù Morto, ne conserva lo spirito profondamente cristiano che è sempre stato la forza e la caratteristica dell'istituzione e dal quale le opere di carità ricevono impulso, efficacia, fervore disinteressato e costanza.

Pertanto, essa partecipa attivamente alla vita della Chiesa, di cui esprime il senso del servizio di amore al prossimo e dalla quale attinge sostegno ed alimento per le proprie attività.

La Confraternita ritiene qualificante del proprio spirito la partecipazione a determinate sacre funzioni religiose che potranno essere officiate presso l'Oratorio della Compagnia dedicato a San Filippo Neri detta anche "Cappella della Misericordia" sito in Corso del Popolo in Vicchio e nella Chiesa Parrocchiale di Vicchio intitolata a San Giovanni Battista.

In particolare, considera propri i seguenti momenti liturgici verso i quali promuove la partecipazione degli iscritti:

Venerazione dei Patroni San Sebastiano, San Filippo Neri, San Giovanni Battista e solenne celebrazione della festività;

Celebrazione della "Via Crucis" durante il Venerdì Santo;

Celebrazione della solennità del "Corpus Domini";

In via Bandiera

Per l'esercizio delle proprie attività religiose tiene i rapporti con le competenti Autorità Ecclesiastiche.

La Confraternita può aggiungere all'interno del proprio stemma anche quello nazionale che può affiggere anche sui mezzi.

Per le attività socio-sanitarie e di protezione civile viene adottata una divisione secondo i modelli dettati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e stabilita da apposito regolamento.

Scopo e finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, personale, spontaneo e gratuito per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei confratelli, delle opere di misericordia corporali e spirituali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

Statuto

La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto dalla Confraternita è di competenza del Magistrato secondo le circostanze e la possibilità della Confraternita.

In particolare, può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) le opere di carità e di pietà affinché venga favorita la "Civiltà dell'Amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità; anche in collaborazione con altre associazioni o in rete con soggetti pubblici e privati operanti sul territorio utilizzando mezzi idonei;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura, di ricovero e a domicilio, anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) prestazioni di assistenza domiciliare;
- e) la promozione di tutte le opere di carità cristiana, suggerite dalle circostanze e/o necessità sociali;
- f) l'intervento per iniziative benefiche e per pubbliche calamità, anche nei diversi settori della protezione civile - sia in sede locale che in sede nazionale - anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, e dei Gruppi Donatori di Sangue "Fratres"; nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- g) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché le attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- h) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- j) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- k) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

Super Donatori

Statuto

- l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) iniziative di agricoltura sociale;
- o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

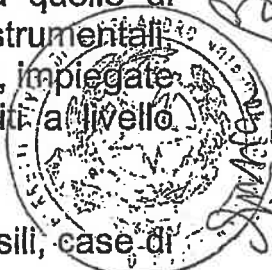
A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività:

- a) costituire e gestire ambulatori, servizi di pronto soccorso, asili, case di riposo, centri di socializzazione;
- b) nonché effettuare l'onoranza, la sepoltura e/o trasporto dei defunti, attività funerarie e di suffragio religioso anche con proprio cimitero od in altri cimiteri secondo richiesta;
- c) eseguire operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- d) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

La Confraternita esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di assistenza.

Art. 7

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti, con opportuni corsi di formazione spirituale, mediante il proprio assistente spirituale. Promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento dei confratelli, con corsi d'istruzione teorico-pratica e con altro

Manfredi

Renzo Benati

Statuto

mezzo idoneo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dagli opportuni organismi.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi e alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e dell'abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori d'intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura dell'uomo.

Art. 8

La Confraternita non potrà partecipare e aderire a iniziative e manifestazioni contrarie ai principi ispiratori del sodalizio.

Art. 9 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

La Confraternita tramite il proprio Correttore cura la formazione spirituale e morale e lo sviluppo della coscienza civico - cristiana dei Fratelli e delle Sorelle. In relazione al carattere cristiano che contraddistingue la propria vita associativa mantiene i rapporti con il Vescovo della Diocesi di Firenze, attraverso il Correttore da questi nominato.

Art. 10

La Confraternita per conseguire i propri fini statuari trae i mezzi necessari dalle rendite patrimoniali, dalle quote, dalle elargizioni degli iscritti e dalle oblazioni delle popolazioni o di benefattori, dai contributi di organi ed enti privati o pubblici, dall'esercizio di iniziative volte a ricevere in carità per restituire in carità, nonché da ogni altra forma di entrata non legalmente destinata all'aumento del patrimonio.

Può collaborare e intrattenere rapporti, anche tramite convenzione, con istituzioni ed enti pubblici e soggetti privati secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

La Confraternita potrà inoltre assumere, modificare e/o dismettere partecipazioni e/o interessenze e/o costituire società, associazioni, comitati, consorzi e fondazioni che abbiano finalità analoghe, affini, strumentali, e/o utili al conseguimento dei propri fini, ove non in contrasto con l'ispirazione cristiana dell'Associazione.

Per il raggiungimento dei fini sociali, la Confraternita può contrarre prestiti, mutui e ogni altro tipo di finanziamento a breve, medio e lungo termine con banche e istituzioni finanziarie nonché rilasciare garanzie reali e personali, pegni, ipoteche fidejussioni e simili, anche nell'interesse di terzi.

Immo Bonamini

Statuto

Art. 11 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita, fermo restando la propria autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa, è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Può, altresì aggregarsi ad analogo organismo rappresentativo, solo se conforme al carattere ispiratore del movimento.

Il Governatore della Confraternita rappresenta l'associazione nelle relative assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo.

La partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei confratelli delle Misericordie italiane rappresentate dalla stessa Confederazione nonché l'impiego di mobilitazione caritativa in caso di calamità generali, secondo le proprie disponibilità.

Art. 12

Il volontariato e la gratuità sono la divisa morale di tutti i Fratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' proibito per i fratelli l'accettazione di qualsiasi forma di compenso. Anche le cariche elettive, in relazione al principio del volontariato, sono gratuite, in quanto assunte per dovere cristiano, civile e morale.

I Confratelli di Misericordia ricevono la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie: "Che Dio te ne renda merito!".

Potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni di merito aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Barbara
Francesca
Renzo
Amor

Statuto

Art. 13 – Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

TITOLO II

FRATELLI E SORELLE

CAPO I

Requisiti di appartenenza alla fraternità e classificazione degli iscritti

Art. 14 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al sodalizio - a qualunque categoria appartengano - sono chiamati col nome tradizionale di "Confratello" e "Consorella" (di seguito, per brevità, solo al maschile) ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base della Confraternita.

Essi si distinguono in due categorie:

Confratelli effettivi (o ordinari);

Confratelli aderenti (o buonavoglia).

Per essere iscritti occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. In casi particolari, potrà essere ammessa la persona che, pur non appartenendo alla religione cattolica, aderisca ai principi del sodalizio e si proponga di farne attestazione nell'esercizio delle opere caritative della Confraternita.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda presentata al Magistrato. La domanda dovrà essere munita delle firme di due fratelli effettivi.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Il Magistrato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione

Statuto

espressa, il diniego con provvedimento definitivo, per il quale non è previsto il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'art. 11 i Confratelli, riuniti in una grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda d'iscrizione. Nel caso l'iscrizione ad altra Confraternita avvenga in momenti successivi, deve essere portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

I Confratelli candidati al Magistrato che, fin dal momento della presentazione delle liste elettorali, detengano incarichi elettivi o di nomina in altra Confraternita non sono eleggibili nel Magistrato di questa Confraternita.

I componenti del Magistrato della Confraternita, qualora nel corso del loro mandato assumano incarichi elettivi o di nomina in altra Confraternita, decadono dalla carica di membri del Magistrato della Confraternita di Misericordia di Vicchio. Sono fatti salvi gli incarichi per gli organi e gli organismi previsti dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e di ogni altro ente, associazione ed istituzione in cui il componente della Confraternita svolga funzioni di rappresentanza per conto di essa.

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Venerabile Confraternita di Misericordia di Vicchio, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti nell'altro Sodalizio.

L'iscrizione decorre a far data dal provvedimento di accettazione.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

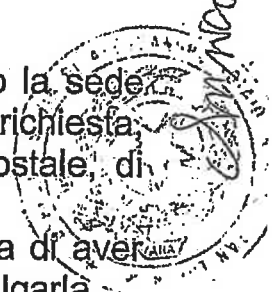
Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Art. 15 - Gli aspiranti

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che raggiunta la maggiore età, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi o ordinari; questi non sono da considerare iscritti alla Confraternita ed accedono al servizio secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, nonché vengono inseriti nel registro dei volontari previsto dall'art. 12.

L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi o dei Confratelli Ordinari. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

Baron



Baron

Statuto

Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

Art. 16 – Confratelli effettivi

I Confratelli ordinari o effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, e dopo un biennio di regolare servizio nella categoria sono eleggibili alle cariche sociali, altrimenti concorrono soltanto all'elezione dei membri del Magistrato in base a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32 del presente Statuto. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

La permanenza all'interno di questa categoria è determinato esclusivamente dall'obbligo del servizio nelle opere di umana fraternità espletate dalla Confraternita della cui natura quantitativa viene stabilito dal Regolamento.

All'interno di questa categoria è costituito l'albo speciale dei Confratelli e Consorelle Emeriti.

I Confratelli e Consorelle Emeriti sono coloro che, dopo aver svolto lodevole servizio nella Categoria Ordinari per trenta anni consecutivi, sono esenti da qualunque obbligo di servizio, mantenendo tutti i diritti della categoria.

Il passaggio a questa categoria avviene a seguito di domanda dell'interessato ed è deliberato dal Magistrato che potrà iscrivere nel ruolo dei Fratelli e Sorelle Emeriti anche coloro che, pur non avendo raggiunto la prescritta anzianità di servizio, per giusta causa, essendo impossibilitati al servizio, ne abbiano fatto domanda.

Art. 17

E' obbligo principale del Confratello ordinario, oltre allo svolgimento del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita, la partecipazione alle iniziative, Assemblee e incontri predisposti dal Magistrato ed individuati come momenti fondamentali per la vita associativa e di formazione del Confratello.

Art. 18 - Confratelli aderenti

I Confratelli aderenti sono quelli che partecipando spiritualmente alle idealità caritative e cristiane della Confraternita, si impegnano a sostenere moralmente e materialmente le opere di fraternità, senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.

I Confratelli aderenti partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

Dopo un biennio di regolare permanenza nella categoria sono eleggibili alle cariche sociali, altrimenti concorrono soltanto all'elezione dei membri del Magistrato in base a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32 del presente Statuto.

Imma Bonanni

Statuto

Essi godono dei benefici spirituali o di altra natura del sodalizio e partecipano alle solennità e alle iniziative generali della Confraternita.

All'interno di questa categoria è costituito l'albo speciale dei Confratelli e Consorelle Riposanti.

I Confratelli e Consorelle Riposanti sono gli appartenenti alla categoria degli Ordinari che, per limiti d'età o per altra giusta causa, non hanno raggiunto l'anzianità di servizio prevista per i Fratelli e le Sorelle Emeriti.

Il passaggio alla categoria Riposanti è deliberato dal Magistrato e ratificato dall'annuale Assemblea secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.

Art. 19 - Sostenitore non socio

Sono considerati sostenitori della Misericordia tutte le persone non socie, che contribuiscono al sostentamento della Confraternita con donazioni di qualsiasi genere, non partecipando però agli organi sociali della stessa.

Sono considerati tali anche i defunti, i cui familiari desiderino farne suffragio post mortem mediante una donazione, secondo le modalità stabilite dal Magistrato.

CAPO II

Diritti e doveri dei confratelli – Disposizioni disciplinari

Art. 20

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- tenere condotta morale e civile irreprensibile;
- disimpegnare diligentemente i servizi e con spirito di umana e cristiana carità;
- tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione; collaborare alle iniziative della Confraternita e presenziare alle riunioni.

Art. 21 - Provvedimenti disciplinari

Previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni al Magistrato le proprie giustificazioni, gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- ammonizione;
- sospensione a tempo determinato;
- decadenza;
- esclusione.



Handwritten signatures and notes in the right margin:
- Top: "Lorenza"
- Middle: "Lorenza"
- Bottom: "Lorenza"

Art. 22 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di Confratello si perde per dimissioni, decadenza o per esclusione.

Si perde per **dimissioni** qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per **decadenza** ove all'iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita; oppure qualora l'iscritto, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto.

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello rimanendo moroso, per oltre un biennio, nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per **esclusione** nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di Confratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Il provvedimento potrà essere revocato ove siano venute a cessare le cause che lo determinano previa nuova domanda da presentarsi dall'interessato al Magistrato, con le modalità di cui all'art. 14, il quale delibererà se conferire nuovamente al postulante i diritti personali di cui godeva in precedenza.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo è del Magistrato, mentre per i punti 3) e 4) sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.

Per i casi di decadenza e di esclusione, fuorché per i casi di morosità, l'interessato può presentare ricorso in forma scritta, entro 6 mesi dalla comunicazione all'organo responsabile del provvedimento; il quale decide entro novanta giorni, con parere motivato. Il ricorrente può entro sessanta giorni ricorrere all'Organo rappresentativo al quale la Misericordia sia eventualmente confederata.

TITOLO III

IL GOVERNO DELLA CONFRATERNITA

CAPO I

Organi della Confraternita

Art. 23 – Gli organi

Sono organi della Confraternita:

Venerabile Confraternita di Misericordia di Vicchio

Imma Penni

Statuto

- l'Assemblea;
- il Magistrato;
- il Governatore;
- il Collegio dei Probiviri o Collegio Probivirale;
- il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di controllo.

Art. 24

Le adunanze degli organi collegiali e le riunioni di qualsivoglia natura svolte in seno alla Confraternita sono aperte e chiuse con una tradizionale orazione.

CAPO II

L'Assemblea

Art. 25 - Composizione

L'Assemblea è composta dai Confratelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 14 purché di età superiore ai 18 anni ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

All'assemblea possono presenziare anche i Confratelli aspiranti, ma non hanno diritto di voto.

Art. 26

L'Assemblea si riunisce in duplice forma:

Assemblea ordinaria;

Assemblea straordinaria.

Nell'Assemblea ordinaria e straordinaria ogni Confratello ha diritto ad un voto e può delegare, per lettera, altro fratello a votare per lui. Ogni fratello presente in assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 27 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni quattro per l'elezione delle cariche sociali.

Art. 28 Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo, specificatamente:

quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli aventi diritto di voto;



Mano Bonanni
Renato Bonanni

Statuto

quando il Collegio dei Probiviri o dei Sindaci Revisori per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedono all'unanimità la convocazione al Magistrato;

quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;

quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo e terzo comma del successivo art. 29.

Art. 29

L'Assemblea è convocata dal Governatore mediante pubblica affissione presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Il Governatore può anche provvedere con lettera da consegnare personalmente o in subordine da inviare al domicilio degli iscritti almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea, comunque dandone diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione dell'avviso di convocazione in luogo pubblico.

Gli inviti (o gli avvisi) di convocazione dovranno indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché la data e l'ora della prima e seconda convocazione e il luogo della riunione.

In casi di particolare urgenza l'assemblea straordinaria potrà essere convocata con avviso esposto nella sede sociale, nonché mediante manifesti da affiggersi in pubblico con larga diffusione almeno tre giorni prima di quello stabilito.

Le assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei fratelli ed in seconda convocazione con qualunque numero dei fratelli presenti o rappresentati, sempreché tale numero sia superiore almeno al doppio dei Componenti del Magistrato. Gli astenuti non si computano fra i votanti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano e nei casi in cui vi siano delibere riguardanti persone per scrutinio segreto.

Nelle delibere concernenti il bilancio e il resoconto morale e finanziario presentati dal Magistrato i membri del Magistrato non hanno diritto di voto.

I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Per le assemblee aventi oggetto "riforma dello statuto" oppure proposta di "scioglimento della Confraternita" vigono le speciali disposizioni di cui agli articoli 46 e 50 del presente statuto.

Art. 30 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

Venerabile Confraternita di Misericordia di Vicchio

Statuto

- a) **deliberare** l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sulle attività caritative della Confraternita, svolte nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo; **esaminare** le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario le relative deliberazioni;
- b) **eleggere**, a scrutinio segreto, i componenti del Collegio dei Proviviri, i componenti del Collegio dei Revisori secondo le modalità di cui agli artt. 39 e 40;
- c) **nominare** l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) **deliberare**, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio dei Proviviri;
- e) **deliberare** su ogni materia che il Magistrato intenda sottoporli;
- f) **deliberare** sulle materie oggetto di convocazione come previsto dall'art. 27;
- g) **deliberare** in merito ai provvedimenti di decadenza e di esclusione proposti dal Magistrato.

CAPO III

Il Magistrato e le sue cariche

Art. 31 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

In particolare:

a) **provvede** all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita di immobili, mobili e di automezzi. Peraltro non sono in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita. Per l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili o per la creazione di passività ipotecarie è necessaria la deliberazione dell'Assemblea nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

b) **provvede** al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice-Governatore, del Segretario e dell'Amministratore, nonché ad ogni altra nomina o incarico eventualmente occorrente che si rendesse necessario e secondo le norme del Regolamento Generale. L'eventuale nomina del Segretario può

Amministratore
Proviviro

Statuto

avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 36.

- c) **delibera** e redige il Regolamento Generale, e le norme di attuazione del presente statuto, ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del sodalizio;
- d) **delibera** le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione e al licenziamento, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- e) **provvede** alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta organica, nonché dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- f) **provvede** a confermare o revocare la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione dei nuovi fratelli, e all'assegnazione delle relative categorie in base alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Generale;
- g) **assume** i provvedimenti disciplinari di sua competenza, nei confronti dei Confratelli e dipendenti;
- h) **predisporre** annualmente il bilancio economico consuntivo nelle forme previste dalla normativa vigente ed il bilancio delle attività caritative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) **delibera** le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'istituzione non riservate alla competenza dell'Assemblea;
- j) **delibera** sull'accettazione di eredità e legati da farsi sempre con beneficio di inventario;
- k) **delibera** sulle liti;
- l) **prende** d'urgenza i provvedimenti che appaiono necessari nell'interesse del sodalizio;
- m) **cura** l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- n) **istituisce** commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- o) **autorizza** il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- p) **determina** l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;

In nome del Signore

Statuto

- q) **propone** alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- r) **provvede** alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- s) **tiene**, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- t) **propone** all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- u) **può deliberare** l'istituzione, al proprio interno, di una Commissione Esecutiva determinandone l'ambito di operatività entro i poteri attribuiti al Magistrato e i limiti di autorizzazione alla spesa. Tale Commissione dovrà essere composta da un numero dispari di componenti del Magistrato e comunque minore della metà dei componenti del Magistrato; tra questi dovranno farne parte il Segretario e almeno una delle seguenti figure: Governatore, il Vice-Governatore, l'Amministratore. La Commissione si riunisce almeno due volte al mese, con obbligo di sottoporre a ratifica del Magistrato le decisioni assunte;
- v) **compie** ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Art. 32 - Composizione

Il Magistrato è composto da otto (8) componenti eletti nella categoria Confratelli ordinari e uno (1) eletti nella categoria dei Confratelli aderenti.

Il Correttore partecipa alle riunioni del Magistrato con voto deliberativo.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria di Confratelli Aderenti, ovvero a quella degli Ordinari e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato e negli altri organi, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela entro il IV grado, i congiunti e gli affini fino al secondo grado; nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco Revisore o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con la Confraternita nonché i Confratelli che rivestono incarichi politici a qualunque livello, né i Confratelli che, secondo quanto specificato all'art. 14 del presente Statuto, fin dal momento della presentazione delle liste elettorali, detengano incarichi elettivi o di nomina in



Handwritten signature: *Filippo De... (illegible)*

Statuto

altra Confraternita o in altra associazione di Pubblica Assistenza o in una delegazione della Croce Rossa Italiana.

I componenti del Magistrato per svolgere attività di volontariato in altra Misericordia o in altra associazione di Pubblica Assistenza o in una delegazione della Croce Rossa Italiana devono darne immediata e motivata comunicazione al Governatore.

I componenti del Magistrato durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I confratelli eletti nel Magistrato partecipano con voto deliberativo; mentre possono partecipare alle riunioni del Magistrato, con il solo voto consultivo, i componenti del Collegio dei Probiviri, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, e ogni altra carica onorifica nominata dal Magistrato in base al Regolamento Generale.

Alle riunioni del Magistrato possono essere invitati a presenziare anche soggetti esterni al fine di una migliore definizione e comprensione delle materie trattate.

Art. 33 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce normalmente una volta ogni due mesi nonché ogni qualvolta il Governatore per ragioni particolari lo ritenga necessario, oppure ove sia fatta domanda al Governatore da parte di almeno tre membri dell'organo medesimo, oppure dal Presidente del Collegio dei Probiviri o dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori o dalla Presidenza della Confederazione Nazionale con motivata richiesta.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente o attraverso sistemi elettronici in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

I membri che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti per decisione del Magistrato dopo rimasti inutili due richiami scritti.

La sintesi delle deliberazioni dovrà essere resa pubblica, mediante affissione nella sede sociale per almeno 15 giorni.

Art. 34 – Il Governatore

Il **Governatore** è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Confraternita. Ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e la firma.

In particolare:

Super-Donna

Statuto

- a) **vigila** per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sulla osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) **indice** le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazione emanate dal Magistrato e ne tiene la Presidenza;
- c) **attua** le deliberazioni del Magistrato e ne tiene la Presidenza;
- d) **firma** la corrispondenza e - in unione col Segretario - le carte e i registri sociali;
- e) **firma** in maniera congiunta all'Amministratore i mandati di entrata e di uscita;
- f) **cura**, congiuntamente al Segretario e all'Amministratore, la compilazione e la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- g) **tiene** i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- h) **prende** ogni provvedimento di urgenza anche se non contemplato nel presente articolo compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, da ratificare dal Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Art. 35 – Il Vicegovernatore

Il **Vicegovernatore** è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente da sue altre specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

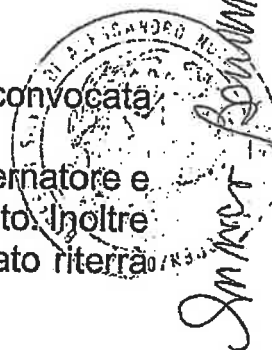
Art. 36 – Il Segretario

Il **Segretario** è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui al punto p) dell'art. 31. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita, cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alle lettere d, f) dell'art. 34.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto. Il



Handwritten signature: Giovanni Benetti

Statuto

Magistrato può nominare un Vice - Segretario per la collaborazione con il Segretario nei relativi compiti.

Art. 37 – L'Amministratore

L'Amministratore, è eletto in seno al Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.

I mandati di entrata e uscita non sono validi se non portano la firma congiunta al Governatore.

Provvede con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

Art. 38 – Gratuità e durata degli organi sociali

Tutte le cariche degli organi sociali sono a titolo gratuito hanno durata di quattro anni ed i Confratelli componenti degli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente gli succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura della vacanza restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui assegnati.

I componenti degli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultano assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti dopo rimasti inutili due richiami scritti.

CAPO IV

Gli altri organi della Confraternita

Art. 39 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri o Probivirale è composto, come disposto dall'art. 43 del presente Statuto, da cinque membri eletti dall'Assemblea fra i fratelli ordinari più benemeriti e meritevoli per servizi prestati o per attaccamento alla Confraternita come i fratelli aderenti cessati dall'attività di volontariato ma con particolare conoscenza del corpo sociale e del sodalizio.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 32 commi 4 e 5.

Il Collegio, nella prima seduta dopo la sua elezione, elegge il suo Presidente, il Vice – Presidente e il Segretario che verbalizza le adunanze.

Statuto

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente quando vi sia materia di decisioni di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) **vigila** sull'esatta osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli organi della Confraternita;
- b) **interpreta**, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) **decide** sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) **convoca**, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) **sostituisce** l'opera del Magistrato quando questo rassegni le dimissioni o sia impedito eccezionalmente di funzionare, fino alle nuove elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre.

L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi 1 e 2.

I membri del Collegio possono essere invitati a particolari adunanze del Magistrato senza diritto a voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti tra i quali il Presidente o il Vice - Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Qualora il rinnovo del Collegio Probivirale coincida nello stesso anno del rinnovo del Magistrato, i Probiviri rimarranno in carica per permettere il rinnovo dell'organo Magistrato e solo successivamente sarà proceduto al rinnovo del Collegio dei Probiviri.

Art. 40 – Il Collegio dei Sindaci Revisori

La Confraternita elegge al **non superamento** per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017 un **Collegio dei Sindaci Revisori** composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 32, commi 4 e 5, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.

Statuto

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando **siano superati** per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del d.lgs. 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un **Organo di controllo**, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Art. 41 – Il Correttore

Il **Correttore** o Assistente ecclesiastico è nominato su proposta del Magistrato dall'Ordinario Diocesano tra i sacerdoti che esercitano nella Diocesi di Firenze. Rappresenta l'autorità religiosa in seno alla Confraternita per le materie spirituali, religiose e di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "**Correttore**" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita, per essere esecutive, dovranno portare il parere favorevole del Correttore.

Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Le elezioni degli organi della Confraternita

Art. 42

L'elezione per la nomina degli organi della Confraternita si svolgono nei modi e nei tempi come fissato dalla deliberazione del **Magistrato**.

Per favorire una maggiore partecipazione al voto, vista la costante tradizione della Confraternita, le elezioni dei componenti del Magistrato si svolgono nel primo giorno festivo successivo alla ricorrenza di San Sebastiano; se questa non cade nel giorno domenicale.

Per l'elezione del Magistrato hanno diritto di voto attivo e passivo, nei modi di cui all'art. 16 e 18, tutti i Confratelli effettivi e aderenti in regola con il pagamento della quota contributiva annuale, spettante per la categoria di appartenenza e di età maggiore di 18 anni.

Art. 43

Nella riunione del Magistrato in cui viene fissata la data per le elezioni viene determinato anche la data di convocazione dell'Assemblea per la nomina della Commissione Elettorale e gli altri adempimenti per le elezioni. La riunione dell'Assemblea dovrà tenersi almeno 2 mesi prima delle elezioni.

La Commissione Elettorale è composta da un numero tra tre e cinque Confratelli; nonché dal Presidente del Collegio dei Probiviri (o da un delegato del Collegio stesso) in funzione consultiva.

La commissione:

- a) **elegge** al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) **redige** la lista dei nominativi per la carica di membri del **Magistrato**, contenente un numero superiore di almeno quattro (4) unità per gli ordinari e superiore di almeno tre (3) unità per i aderenti in base al primo comma dell'art. 31;
- c) **redigere** la lista di almeno 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del **Collegio dei Probiviri** di cui i primi 3 (tre) saranno gli eletti come effettivi mentre il quarto e il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) **redige** la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del **Collegio dei Sindaci Revisori**, di cui i primi tre verranno eletti sindaci ed il quarto e il quinto saranno eletti come supplenti;
- e) **delibererà** in ordine all'organizzazione della giornata elettorale presiedendo e curando ogni formalità inerenti lo svolgimento dell'evento;
- f) **nomina** una **Commissione di Seggio** composta da almeno tre fratelli per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nei termini disposti dal Regolamento Generale. Nell'impossibilità di trovare un numero di Confratelli

Handwritten notes and stamps:
- A circular stamp with text around the perimeter and a signature across it.
- Vertical text on the right margin: *bono...*
- Vertical text on the far right margin: *fiore B...*

Statuto

sufficienti alla composizione della Commissione di Seggio, può essere deliberato che la Commissione Elettorale svolga o integri anche le responsabilità della Commissione Seggio.

Per favorire la partecipazione alla formazione delle liste, gruppi costituiti da almeno cinque (5) Confratelli ordinari possono segnalare alla Commissione stessa uno (1) nominativo da inserire in lista nei termini disposti dal Regolamento Generale o che la Commissione stessa indicherà.

Art. 44

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza, in base a quanto richiamato dal Regolamento Generale, anche per altri Confratelli non compresi nelle citate liste.

La Commissione Elettorale proclamerà eletti i Confratelli che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il Confratello avente maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni e convoca entro 15 giorni gli eletti.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentate nel termine perentorio di 3 giorni dalla proclamazione degli eletti. La commissione si esprimerà sui ricorsi, in maniera definitiva, prima dell'insediamento del nuovo organo eletto.

La prima riunione del Magistrato dopo le elezioni sarà presieduta dal Presidente della Commissione Elettorale o dal componente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 45 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 32 comma 4 e 5 si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Proviviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

CAPO VI

Modifica statuto e scioglimento

Venerabile Confraternita di Provvista di Vicenza

Intesa Bonum

Statuto

Art. 46 - Riforma dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria su proposta del Magistrato secondo la norma di cui all'art. 31 punto t). La proposta di modifica può essere anche presentata al Magistrato mediante motivata mozione sottoscritta da un numero di Confratelli non inferiore a un decimo degli iscritti.

La mozione esaminata in riunione congiunta dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri è sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso.

Dopo l'esame della proposta e aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione; il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli dello Statuto di cui è fatta proposta di riforma nonché con indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 29 con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà certificato l'avvenuto adempimento dal Governatore e dal Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

Per l'approvazione da parte dell'Assemblea occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea e il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma se non con una maggioranza dei ³/₄ dei voti dei presenti ai sensi del precedente comma 6 i seguenti articoli: art. 1 art. 2, art. 3, art. 4; art. 5 comma 1 e 2 art. 10 comma 1, art. 11 comma 1 art. 16 art. 41; i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita di Misericordia di Vicchio e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Le modifiche statutarie diverranno operanti solo dopo l'approvazione da parte delle competenti Autorità.

Art. 47 – Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari i cui articoli potranno essere riformati con voto unanime del Magistrato.

Art. 48 – Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali da non permettere il normale funzionamento della Confraternita e/o delle sue attività e qualora

Venerabile Confraternita di Misericordia di Vicchio

Statuto

l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con poteri sostitutivi previsti dal presente statuto, il Governatore della Confraternita o un decimo dei Confratelli notifica alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria e richiede di intervenire al fine della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo degli iscritti dell'associazione.

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché ad adottare quei provvedimenti che si rendessero necessari, alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario resta in carica per un periodo non superiore a sei mesi che tuttavia può essere prorogato dall'organo deliberante il Commissariamento con provvedimento motivato per un ulteriore periodo di sei mesi.

In caso di mancato funzionamento dell'Assemblea, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale competente ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Articolo 49 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Art. 50 – Scioglimento della Confraternita

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria, ove ancora esistente, da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione e della speciale maggioranza di tre quarti degli aventi diritto al voto di cui all'art. 21, 3° comma del c.c.

Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Sm - Benamini

Statuto

Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento, nomina tre liquidatori possibilmente appartenenti alla categoria dei Confratelli ordinari o dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

Art. 51 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni della Confraternita sono devoluti, a scopo di beneficenza, per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del terzo settore a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Art. 52 - Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Art. 53 – Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

Art. 54 -

I presenti articoli entrano in vigore appena sia intervenuta alla Confraternita la partecipazione ufficiale della prescritta approvazione dalla competente autorità amministrativa.

Ogni precedente disposizione statutaria si intende abrogata.

Tutti i regolamenti rimangono operativi fino alla loro sostituzione.

Immer Bonanni

di via Saverio

E' copia conforme all'originale, munito delle firme
prescritte, redatta su 19 fogli e si rilascia
IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
Borgo San Lorenzo li 18.11.2020
Silvia Barrelli Notaio

[Handwritten signature]



